Dubbj da schiarirsi. 1.° Se possa prescindersi la Diocesi
e Stato di Lucca, ad ogni altro T. 2.° Se possa differirsi
ad impiegare nella Diocesi Lucchese indisposte T.

Al Dest.° in quanto alla sostanza fu mandato ad esecuz.
il Pio legato, avendolo ancora formalm.te accettato
i Sudd.etti sig.ri tt E.i Conseglio dando perpetua cura
all' Illmo Mag.to di invigilare sopra la sua esecuz.
appoggiata però ai Sig. Esec. Testari a norma
del Codicillo.

Nella Convenz.e ed accordo fatta ai 3. 9bre 1328.
fra li Esec.i T. e l'Illmo Magistrato sopra i Vagabondi
si cedono e rilasciano il libero possesso, e pesi
de' legati T. V. ... Col patto, che l'amministraz.
esazione, impiego, e disposiz. dei fondi, e capitali
de' sudd.i Legati debba esser cumulativa ed
indivisa tra d.o Illmo Mag. e li Rdi Sig. Esecutori,
e nell'amministraz. debba intervenire
e consentire l'una e l'altra parte, e ciò non
tanto per l'interesse T., ma ancora perchè salva
sempre la sudd.a Grazia Apost.a e sua esecuz.
resti eseguita la volontà della Sig.ra Bianca Buon.
in quelle parti, che salva la d.a applicaz. debba
l'erogazione esequirsi a tenore del di lei Testam.
e Codicilli. protestandosi le d.e parti, che
di non intendere alterare le disposiz. della med.
in quelle parti, che devono esequirsi.

A 7. Sett. 1725. Ex Audientia SSmi.
Gli fu applicata all'Ospedale della Carità
la intiera porzione da erogarsi in favore dei
Poveri secondo la volontà della Sig.ra Bianca Bonvisi;
e la metà dell'altra porzione lasciata per le sagre
Missioni; con questo che la p.a porzione si erogata
in alimento p. dei poveri nel nuovo Spedale, e l'
altra in mantenere Sacerdoti da ammettersi con
scienza, e partecipaz.e del Vesc.o di Lucca, coll'obbligo p.
che se l'Ospedale si disciogliera, o non vi si riceveranno
i poveri, vaghi, e infermi, e non vi fossero i Sacerdoti,
che adempissero p. la presente applicaz.e sia p. non fatta p.
A 1727 fù dal Senato fatta Supp.ca a S.S. perchè togliesse
l'ostacolo che si era trovato nell'esecuz.e p. p. parte
della Congregaz.e di Propaganda. Graziata
Nell'Esecuz.e a 22. 8bre 1726. Che la metà sopred.a
si debba erogare nel mantenere 3. Sacerdoti con
scienza, e partecipaz.e dell'Arciv., e sua approvaz.e in
p.to alla dottrina, e pietà, coll'onere d'amministra
re delle cose della Fede, e Cristiani costumi D. P.
e di fare ogni Domenica nell'Ospedale, e nell'
Oratorio di quello da visitarsi, ed approvarsi dall'pñ
Arciv., la pubb. spiegaz.e del Catechismo p. tutti quelli
che vi concorreranno. In caso p. sia p. non fatta
tal concessione p.
Che in p.to alla visita dello Spedale, e rendim.to de' conti
dell'amministraz.e si osservi il disposto dal S. Concilio di Trento
sess. 22. cap. 8. et 9. de reforma